

## STATUTO COMITATO "PERUGIA SOLIDALE"

### Art. 1

Si costituisce un Comitato denominato "PERUGIA SOLIDALE", regolato dal Libro I, Titolo II, Capo III, articoli da 36 a 42 del Codice Civile e dall'art. 73 co. 1, lett. c) TUIR, oltre che dal presente Statuto.

### Art. 2

Il Comitato Perugia Solidale non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche mediante l'organizzazione di forme stabili di mutuo soccorso popolare in favore di terzi, avvalendosi dell'attività di volontariato dei promotori e delle persone fisiche, degli enti, delle associazioni e dei collettivi aderenti, prefiggendosi come scopo una raccolta fondi popolare da mettere a disposizione delle persone e delle famiglie in concreta difficoltà economica, dunque, delle fasce a rischio di emarginazione e di esclusione sociale, al fine di contrastare e prevenire il loro isolamento e disagio sociale, creando una rete di sostegno ed aiuto, attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. In particolare, in questa situazione di emergenza da Covid-19, i fondi raccolti saranno utilizzati per l'acquisto e la messa a disposizione immediata di beni di prima necessità per tutti coloro si trovano impossibilitati a garantire a sé e/o alla propria famiglia quanto necessario per la sopravvivenza minima. A tale scopo è stato predisposto un Iban dedicato, legato al circuito PayPal, in modo che chiunque possa contribuire allo scopo, versando una somma a titolo di donazione, che verrà gestita dai promotori del Comitato e diretta all'acquisto di beni di prima necessità o di buoni spesa, attraverso l'attivazione di una rete sociale che si occuperà di individuare le realtà bisognose e da distribuire in specifici punti vendita dislocati nei diversi quartieri della città di Perugia.

Il Comitato potrà, altresì, svolgere attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà, infine, organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant'altro possa essere di aiuto al Comitato, il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

### Art. 3

Sono membri del Comitato i promotori fondatori. Il numero dei promotori è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla Legge. È aperto ad eventuali soci che ne facciano richiesta scritta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei

promotori. Possono aderire al Comitato tutte le persone fisiche, gli enti, le associazioni, i collettivi senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e che intendano partecipare alle attività del Comitato con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite del Comitato, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di mutuo soccorso. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

#### Art. 4

Il Comitato ha sede in Corciano (PG), Via Assiano n. 26.

A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso via mail contenente l'ordine del giorno ed inviato almeno ventiquattro ore prima della convocazione.

#### Art. 5

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il Comitato ha durata illimitata, fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive dell'esercizio dell'attività sociale cui è finalizzata e si intenderà automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio finale. Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato potrà, previa delibera dei soci (promotori e non) essere prorogato per l'organizzazione di manifestazioni/eventi/attività analoghe negli anni successivi.

#### Art. 6

Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e due Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario.

La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dai promotori. Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato.

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente. Il Presidente può conferire delega, per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Ai componenti del Consiglio Direttivo non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

#### **Art. 7**

Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.

La gestione patrimoniale è affidata al Consiglio Direttivo del Comitato.

#### **Art. 8**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

#### **Art. 9**

All'atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 co. 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **Art. 11**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Perugia 15 Aprile 2020